

PROCEDURA SPP n. 013 - TITOLO: DUVRI

REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

DOVUTI ALLE INTERFERENZE RISCHIOSE.

Revisione	Data	Oggetto	Redazione	Verifica	Approvazione	Emissione
00	2/08/2009	Prima emissione	SPP		Datore di Lavoro Unico Riccardo Albertini	
01	12/02/2025	Aggiornamenti normativi organizzativi e specifiche per oneri dovuti a interferenze	RSPP Giovanni Carniel	Riferimento Tecnico Commerciale di Coordinamento Giuseppe Cavallone 		Unità Programmazione e Applicazione D. Lgs. 81/2008 Sergio Aldarese

 <p>Comune di Milano</p>	<p>Redazione DUVRI</p>	<p>Revisione 01 del 12/02/2025 <i>Pagina 2 di 5</i></p>
<p>file: 013_PROC_SPP_DUVRI_1 febbraio 2025</p>		

CAMPO DI APPLICAZIONE:

La procedura si applica a tutte le attività in appalto, che possono creare rischi da interferenze tra i lavoratori, ad esclusione di quelle per le quali, in caso di interferenze, è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC).

SCOPO:

Tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori prevenendo infortuni e/o incidenti derivanti da contatti rischiosi tra i lavoratori della Committente e quelli degli Appaltatori

RIFERIMENTI NORMATIVI:

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. in attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Determinazione n.3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture: G.U. n. 64 del 15.03.2008 - "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza.

PREMESSA:

La presente procedura si applica ai fini della valutazione dei rischi interferenziali dovuti alla presenza di più operatori - comunali ed appaltatori - nello stesso luogo e, in questi casi la preventiva elaborazione del documento di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI). Esso costituisce adempimento a quanto previsto dall'art. 26 del D. Lgs. n. 81 del 9 Aprile 2008 s.m.i..

Ai fini della promozione della cooperazione e coordinamento tra le imprese nella gestione delle interferenze, viene richiesta la valutazione dei rischi dovuti alle interferenze connesse all'attività del Committente e quelle dell'impresa appaltatrice e le relative misure di sicurezza tecniche e gestionali adottate e/o adottabili per eliminare o ridurre tali rischi. Tali misure rappresentano gli oneri per la sicurezza. Tali oneri dovranno essere riconosciuti al fornitore solo a fronte di effettivo utilizzo e verifica puntuale. Non sono ammessi oneri "a corpo".

In accordo con quanto previsto dall'art. 26 comma 3 del succitato decreto, il DUVRI non affronta i rischi specifici propri dell'attività della impresa appaltatrice nell'esecuzione del contratto.

Il DUVRI deve invece considerare i rischi presenti dovuti alle attività della committente e i rischi introdotti negli

 <p>Comune di Milano</p>	<p>Redazione DUVRI</p>	<p>Revisione 01 del 12/02/2025</p> <p style="text-align: right;"><i>Pagina 3 di 5</i></p>
<p>file: 013_PROC SPP_DUVRI_1 febbraio 2025</p>		

ambienti di lavoro dall'Appaltatore nell'espletamento delle attività oggetto dell'Appalto.

Il DUVRI non è richiesto se si tratta di:

1. mera fornitura senza installazione;
2. Servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della Stazione Appaltante;
3. Servizi di natura intellettuale;
4. Quando i lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno per intero appalto. Per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

Il DUVRI viene redatto quando si è in presenza di contatto rischioso tra il personale dell'Appaltatore e quello della Committente

Il DUVRI, quando il Datore di Lavoro non coincide con il Datore di Lavoro della Committente, viene definito "ricognitivo" cioè fondato sui rischi presunti dell'appalto ma che dovranno di volta in volta essere approvati dal Datore di Lavoro dove viene svolto il lavoro o parte del lavoro appaltato. Esempio tipico nel Comune di Milano, è la fornitura e installazione di arredi sia per le Scuole dell'infanzia sia per le Scuole di primo grado.

Il DUVRI, quando necessario e così elaborato, viene allegato al contratto di appalto o d'opera la cui assenza comporta, si rammenta, l'annullamento dell'affidamento a seguito di gara.

Qualora l'analisi delle interferenze portasse a definirne l'assenza, nel bando di gara deve essere specificamente riportato che esse sono state valutate e non se ne ravvisa l'esistenza indicando "oneri per la sicurezza pari a zero".

PROCEDURA

In fase di redazione degli atti di gara il R.U.P., valuta, con l'ausilio della check-list, l'esistenza o meno di interferenze fra le normali attività dei lavoratori dell'Amministrazione (Committente) e quelli della Ditta appaltatrice.

Qui di seguito una check-list che fornisce una traccia per la suddetta valutazione. Questa, compilata, costituirà allegato alla documentazione di gara.

D. Lgs. 81/2008 art. 26 co.3 - D.U.V.R.I.
Scheda di controllo di interferenze rischiose

R.U.P. ProceduraIn ambito nazionale /UE OGGETTO dell'Appalto

Il R.U.P. con l'ausilio della check-list valuta l'esistenza o meno di interferenze fra le attività dei lavoratori dell'Amministrazione e quelli della Ditta/Ditte appaltatrici. Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del Committente (Comune di Milano) e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse (il cui Committente sia il Comune di Milano) che operano negli stessi spazi della stessa sede comunale con contratti differenti.

In linea di principio occorre mettere in relazione i rischi derivati dalle attività lavorative commissionate, con le normali attività svolte nei luoghi di lavoro comunali.

Precisato che si può escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza quando si tratta di:

1. **mera fornitura senza installazione;**
2. **servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante;**
3. **cantiere temporaneo o mobile (titolo IV D.Lgs. 81/08).**
4. **Quando i lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno considerata l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.**

Si ricorda che il P.S.C. esclude la necessità del DUVRI.

CHECK-LIST	SI	NO
1 - per il lavoro/servizio sono previste lavorazioni all'interno di luoghi di lavoro comunali?		
2 - vi sono interferenze fra le attività dei lavoratori dell'Amministrazione e quelli della Ditta appaltatrice?		
3 - vi sono interferenze tra le imprese la cui committenza è il Comune di Milano? (anche nel caso in cui la fornitura/servizi avvenga all'esterno di luoghi di lavoro comunali come ad esempio le forniture nelle scuole elementari e/o non comunali)		

ATTENZIONE: in caso di anche una sola risposta affermativa il RUP in fase progettuale di gara compila il DUVRI (vedi modello master DUVRI) con il supporto del SPP quando il RUP lo ritiene necessario.

In fase di affidamento il RUP convoca la **riunione di cooperazione e coordinamento e prevederà la partecipazione minima del Datore di Lavoro Committente** (cioè il RUP stesso come indicato all'rt.26 D.Lgs. 81/08), RSPP/ASPP, Ditta appaltatrice e proprio RSPP; nella riunione si procederà alla verifica del DUVRI (cioè il predetto modello master DUVRI compilato ed elaborato. Medesima attività dovrà essere svolta in occasione di eventuale aggiornamento dello stesso. Alla Riunione il RUP può decidere di convocare altre figure necessarie (es. Resp. Logistica della sede, Referente 81, ecc.).

Il RUP a conclusione della riunione di cooperazione e coordinamento redige verbale avendone cura di farlo sottoscrivere a tutti i partecipanti e darne copia a ciascuno.

L'Area di riferimento della Direzione Centrale Unica Appalti allegnerà al bando di gara il "DUVRI" prodotto e sottoscritto dal RUP.

Milano,

Firma del R.U.P.....

 <p>Comune di Milano</p>	<p>Redazione DUVRI</p>	<p>Revisione 01/02/2025 <i>Pagina 5 di 5</i></p>
<p>file: 013_PROC SPP_DUVRI_1 febbraio 2025</p>		

INDICAZIONI PROCEDURALI

Se dalla check-list si deduce la non necessità del DUVRI, si allega una dichiarazione “NO DUVRI” con motivazione, da trasmettere alla Direzione Centrale Unica Acquisti per la Trattazione finale in essa verrà indicato “oneri per la sicurezza pari a zero”

In caso invece di necessità di DUVRI il R.U.P. predispose il documento e lo allega agli atti di gara prevedendo gli eventuali costi per la sicurezza inerenti le azioni da intraprendere per l'abbattimento dei rischi interferenziali.

In tutti i casi, indipendentemente dalla necessità di elaborazione dei DUVRI, a seguito dell'assegnazione dell'Appalto, la Committente convoca, prima di iniziare i lavori/servizi, la riunione di sicurezza e coordinamento convocata ai sensi dell'art.26 co.1 lett. b) D.Lgs.81/08.

Nella riunione devono essere esaminati e condivisi i seguenti argomenti:

- a. -Riepilogo dei rischi di natura interferenziale, se esistenti
- b. -Elenco dei rischi esistenti negli ambienti di lavoro in cui l'appaltatore andrà a operare
- c. -Procedure di Evacuazione/Emergenza e PEI
- d. -Procedure generali di prevenzione presenti nelle sedi di lavoro
- e. -Eventuale presenza di amianto/FAV
- f. -Misure di prevenzione da Legionellosi

Al termine della riunione il RUP redige verbale che sarà sottoscritto da tutti i partecipanti. Il verbale costituisce parte integrante della documentazione dell'appalto.

VALUTAZIONE DEI COSTI DI NATURA INTERFERENZIALE

Al fine di ridurre il contatto rischioso tra le due entità (Committente e Appaltatore) vengono identificate le azioni e i costi necessari per implementare gli interventi di natura prevenzionistica i quali non sono soggetti a ribasso in sede di gara.

La Committente nel DUVRI evidenzierà solo i costi dovuti alle interferenze. Nei costi saranno esclusi e non andranno conteggiati gli interventi propri dell'appaltatore come, ad esempio, la formazione del personale, le cassette di Primo Soccorso, i giubbini ad alta visibilità, ecc.

La Committente valuterà la congruità di tali costi rispetto alla attività oggetto dell'Appalto.

I Costi degli interventi per contrastare i rischi interferenziali vanno desunti da registri ufficiali come quello Regionale o Comunale. Non è ammesso riportare costi “a corpo” ma essi devono essere riportati per singole voci, dettagliati il numero dei pezzi, il costo singolo e il costo totale.

Tali costi dovranno essere riconosciuti all'affidataria esclusivamente a fronte di accertamento che essi si siano resi necessari, verificato l'uso, ed esposti fra le spese sostenute in contabilità.

L'eventuale indicazione dei costi viene effettuata a cura del RUP.

ALLEGATO: Master DUVRI